

SMS
a 6 cent
verso tutti



» Invia SMS da PC e cellulare
» SMS GRATIS per provare
» Attivazione Gratuita e senza impegno

PROVA GRATIS

IMMIGRAZIONE.biz

IL PORTALE DI RIFERIMENTO PER GLI IMMIGRATI IN ITALIA

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

Sentenza n. 4395 del 2 maggio 2013 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari - emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa

Like

Immigrazione Biz,
Unsolomondo Cgil

[Infedeltà Coniugale ?](#)
Investigazioni Private a Roma Chiama dei Veri Professionisti !
agenziaitalianainvestigazioni.it



Scegli Tu! ▶



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2439 del 2013, proposto da: *****, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Di Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Paulucci de' Calboli N. 60;

contro

Il Ministero dell'Interno, in persona del l.r. p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;

per l'annullamento

del decreto del Questore di Roma in data 26.6.2012 di rigetto dell'Istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e considerato in diritto, quanto segue:

Che parte ricorrente è uno dei cittadini provenienti dal Nord Africa, sbarcati in migliaia, sin dai primi mesi dell'anno 2011, nelle isole di Lampedusa e Linosa con imbarcazioni di fortuna in ragione del clima di grave instabilità politica che interessava gran parte dei Paesi del Nord Africa;

Che detto fenomeno ha indotto il Governo a decretare lo stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa (ved. Ordinanza [P.c.m. 12.2.2011](#)) nonché a regolamentare misure umanitarie di protezione temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di detti cittadini con [d.P.C.M. 05.4.2011](#) (misure poi prorogate con i decreti del [P.c.m. 6.10.2011](#) e [15.5.2012](#));

Che il d.P.C.M. 05.4.2011 ha previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art.11 comma 1, lettera c-ter) del [d.P.R. nr.394 del 1999](#) (norma che consente il rilascio di detta autorizzazione previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale);

Che in applicazione di quanto disposto col d.P.C.M. 05.4.2011, al ricorrente è stato rilasciato un primo permesso di soggiorno per motivi umanitari dalla Questura di Ragusa il 18.4.2011 (con scadenza il 4.11.2011);

Che in sede di rinnovo di quest'ultimo permesso, la domanda del ricorrente (presentata presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma) è stata respinta essendo stato esso ricorrente denunciato, in stato d'arresto, per reato di rapina aggravata; e dunque risultando presente un motivo ritenuto, dall'art.2 del citato d.P.C.M., ostativo al rinnovo del titolo in questione;

Che avverso detto provvedimento è stato promosso il ricorso introduttivo dell'odierno giudizio, deducendo che, in ordine al citato reato, la competente A.g.o. non ha adottato alcuna misura cautelare e che, pertanto, il Questore di Roma avrebbe dovuto, in sede di determinazione sulla domanda di rinnovo, valutare la pericolosità sociale, o meno, dell'istante. E' stato anche dedotto il vizio di cui all'art.10 bis della [legge n.241 del 1990](#);

Che il Presidente della Sezione, nel proprio decreto n.1241/2013 di reiezione dell'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente ai sensi dell'art.56 del C.p.a., ha evidenziato, richiamando precedenti della Corte Suprema di Cassazione e della Sezione, la spettanza della cognizione della causa al G.o;

Che il procuratore del ricorrente non ha prodotto memorie od osservazioni sul punto, rimettendosi, di fatto, al Collegio;

Che il ricorso in epigrafe è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Tribunale. Al riguardo la Suprema Corte, pronunciandosi espressamente su provvedimenti di diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è pervenuta nella considerazione che, nell'attuale quadro legislativo e regolamentare, deve ritenersi attribuita alla giurisdizione del Giudice ordinario la cognizione delle relative controversie (ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009). Con successiva ordinanza n. 19393 del 9.9.2009, la stessa Corte regolatrice, ha affermato la giurisdizione del Giudice ordinario traendone argomento, non tanto sul potere discrezionale o meno della Questura, ma sul presupposto della "qualificazione della situazione giuridica soggettiva posta a base della domanda di accertamento del diritto al permesso di soggiorno umanitario", come di diritto soggettivo da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali. Tale situazione giuridica di diritto soggettivo, come precisato dalla menzionata Corte, "gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'art. 2 Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate, esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della pubblica amministrazione, potendo eventualmente essere effettuato solo dal legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali";

Che detto indirizzo di pensiero è stato ripetutamente condiviso da questa Sezione (cfr. sentt. nn.3388 e 5295 del 2012) e dalla giurisprudenza amministrativa in materia (cfr.Cons. St. III, [13 luglio 2011, n. 4218](#) e [14.9.2011, n.5125](#));

Che, per quanto sopra riassunto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo Giudice amministrativo e che, al riguardo, la causa, sussistendone i requisiti prescritti dall'art. 60 del C.p.a., può essere definita con una decisione in forma semplificata;

Che le spese di giudizio possono essere, attesa la peculiarità della fattispecie, integralmente compensate fra le parti in causa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), pronunciandosi ai sensi dell'art.60 del C.p.a., dichiara, come da motivazione, **inammissibile** il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Giovedì, 2 Maggio 2013



News



[Immigrazione, in crescita in Italia il fenomeno del gioco d'azzardo](#)

In una ricerca condotta dall'Università Cattolica di Brescia, si è evidenziato che un terzo dei frequentatori abituali ...

[Leggi tutto »](#)

[Diritti Umani, emergenza mondiale per migranti e rifugiati](#)

Amnesty International ha dichiarato, nell'edizione italiana del Rapporto Annuale 2013 sui diritti umani nel mondo, che ...

[Leggi tutto »](#)

[Regolarizzazione, Usa pronta per la riforma](#)

Questo voto è molto importante perché apre la strada all'esame del provvedimento in aula. Il Senato dovrebbe iniziare il...

[Leggi tutto »](#)

["Girls on the move", quando a migrare, sono le donne](#)

Le donne secondo gli ultimi dati reperibili, costituiscono il 49% degli oltre 214 milioni di migranti nel mondo. Se poi ...

[Leggi tutto »](#)

[Lombardia e Veneto, i diritti degli immigrati in fabbrica](#)

Nella contrattazione aziendale italiana, iniziano a trovare una giusta collazione anche i diritti degli stranieri. Solo ...

[Leggi tutto »](#)

[Regno Unito, più tutele per i bambini richiedenti asilo](#)

Centinaia di bambini richiedenti asilo nel Regno Unito sono stati messi in pericolo dagli operatori sociali che non ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)
- 9. [Turismo](#)
- 10. [Mutui per stranieri](#)
- 11. [Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

Bacheca


- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

Help.Immigrazione

- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- [Guarda tutti »](#)

Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)





Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2013 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) |

[Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) |

[APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891